

Regolamento sul Comitato Scientifico per la Ricerca

Articolo 1. Composizione

1. Il Comitato Scientifico per la Ricerca (di seguito: il Comitato Scientifico) è formato da soci SIOMMMS che svolgono attività di ricerca scientifica di base o clinica.

2. Il Comitato Scientifico è composto da 15 Soci SIOMMMS, in cui sono compresi come membri di diritto il Presidente in carica, il Presidente Eletto in carica e il Segretario-Tesoriere in carica, quindi i 12 posti da assegnare sono così distribuiti (tenuto conto del successivo articolo 2):

- Membri Senior (n=6, età \geq 40 anni: 3 attività prevalentemente di base/traslazionale, 3 clinici);
- Membri Junior (n=6, età $<$ 40 anni: 3 attività prevalentemente di base/traslazionale, 3 clinici).

3. In caso di non raggiungimento dei requisiti richiesti, il Comitato Scientifico può essere composto da meno di 15 componenti, in tal caso la distribuzione per età e attività (clinica o di base) potrà non essere equamente distribuita.

4. In caso di superamento delle domande nel numero di 12, il Consiglio Direttivo valuterà secondo criteri di opportunità se e quali escludere fra le domande eccedenti.

5. Non potranno essere presenti nel Comitato due o più soci che lavorano nello stesso reparto/unità ospedaliera o universitaria.

Articolo 2. Requisiti scientifici indispensabili per poter far parte del Comitato Scientifico

1. Membri Senior: l'h-index Contemporaneo di ogni componente non deve essere inferiore alla mediana dei professori ordinari del Settore Scientifico di appartenenza.

2. Membri Junior: l'h-index Contemporaneo di ogni componente non deve essere inferiore alla mediana dei professori associati del Settore Scientifico di appartenenza.

Articolo 3. Presentazione della domanda di partecipazione

1. I soci SIOMMMS che intendono partecipare al Comitato Scientifico devono presentare la domanda ed il curriculum vitae e dell'attività scientifica al Consiglio Direttivo, che decide in ordine alla loro ammissione.

2. Non possono presentare domanda di partecipazione i componenti e il Coordinatore della Commissione Scientifica e i componenti del Consiglio Direttivo in carica.

Articolo 4. Durata

1. Il Comitato Scientifico dura in carica 2 anni. I suoi componenti sono rieleggibili per il mandato biennale successivo.
2. La partecipazione al Comitato Scientifico viene meno a seguito della perdita della qualifica di socio SIOMMMS, a seguito di motivata decisione del Consiglio Direttivo o a seguito di dimissioni dallo stesso Comitato Scientifico da parte dei soci.
3. Il Consiglio Direttivo provvede a nominare nuovi membri del Comitato Scientifico qualora alcuni di essi dovessero cessare di appartenere al Comitato Scientifico prima della scadenza biennale, sempre nel rispetto degli articoli 1 e 2.
4. Alla scadenza del biennio, anche i membri del Comitato Scientifico nominati ai sensi del precedente comma decadono dall'incarico e sono rinominabili per il mandato biennale successivo.

Articolo 5. Coordinatore del Comitato Scientifico per la Ricerca

1. Il Coordinatore del Comitato Scientifico è nominato all'interno dal Comitato stesso.
2. Il Coordinatore può nominare un Vice-Coordinatore.
3. I 3 membri di diritto (Presidente, Presidente Eletto, Segretario-Tesoriere) non possono essere eletti Coordinatore/Vice-Coordinatore.

Articolo 6. Attività del Comitato Scientifico per la Ricerca

1. Il Comitato Scientifico svolge le seguenti attività:
 - propone progetti di Ricerca;
 - valuta scientificamente le attività proposte a/da SIOMMMS, supportate o meno economicamente da SIOMMMS, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale;
 - propone Borse di studio/Premi di ricerca per ricercatori meritevoli, escluso i premi di ricerca assegnati ai contributi scientifici presentati ai Congressi Nazionali (abstract) che restano di pertinenza della Commissione Scientifica;
 - organizza la "Giornata annuale SIOMMMS per la Ricerca Scientifica".
2. Al fine di meglio organizzare le attività indicate nel precedente comma, il Coordinatore può nominare sotto-Comitati ad hoc composti dai membri del Comitato Scientifico. I componenti dei sotto-Comitati designati durano in carica per la durata del Comitato Scientifico. Le istruzioni per il

funzionamento dei sotto-Comitati sono adottate da una o più circolari del Coordinatore, sentito il Consiglio Direttivo.

Articolo 7. Riunioni

1. Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno.
2. Ai fini della validità delle riunioni del Comitato Scientifico è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Il Comitato Scientifico delibera con il voto della maggioranza dei presenti.
3. I quorum previsti dal precedente comma non si applicano quando il Comitato Scientifico sia convocato per svolgere attività che non comportino una deliberazione (ad esempio, incontri di ricerca, di studio, di approfondimento, di consultazione).
4. Il Comitato Scientifico tiene un apposito registro delle riunioni, redatto al Coordinatore o da persona da lui incaricata.

Articolo 8. Contributi

1. Il Consiglio Direttivo può destinare contributi economici al Comitato Scientifico. Le attività di ricerca oggetto di contributo dovranno essere oggetto di relazione da inviare al Consiglio Direttivo.